

Crisi d'impresa, linea rigida

La transazione fiscale richiede almeno due professionisti diversi: uno per attestare la convenienza della proposta e l'altro la verità dei dati aziendali (ma tre è meglio)

La transazione con il fisco ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza richiede due professionisti differenti: uno che attesti la convenienza della proposta e uno la veridicità dei dati aziendali. Ed anzi sarebbe opportuno che vi sia una terza valutazione sulla fattibilità del piano, ancorché non attestata. L'Agenzia delle entrate sceglie la via dura per giungere all'accordo con i contribuenti in crisi.

Pollio a pag. 27

Pubblicata la circolare AdE definitiva dopo le osservazioni alla bozza

Crisi impresa, linea dura

Due professionisti per la transazione fiscale

DI MARCELLO POLLIO

La transazione con il fisco ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) richiede due professionisti differenti: uno che attesti la convenienza della proposta e uno che attesti la veridicità dei dati aziendali. Ed anzi sarebbe opportuno che vi sia una terza valutazione sulla fattibilità del piano, ancorché non attestata. L'Agenzia delle entrate (Ade) sceglie la via dura per giungere all'accordo con i contribuenti in crisi. Le condizioni, infatti, le ora l'amministrazione finanziaria con la circolare n. 5/4 del 16 luglio scorso. Tutto si ritrova adesso nel nuovo documento pubblicato nella versione definitiva e che riguarda la prima parte della circolare, già posta in pubblica consultazione il 15 aprile scorso (si veda ItaliaOggi del 16 aprile), dedicata all'inquadramento e approfondimento dei nuovi istituti del Ccii (Parte I), che affronta la Composizione negoziata della crisi d'impresa (artt. 12 e ss., Cnc), il concordato semplificato del la liquidazione del patrimonio (cslp), la segnalazione per l'anticipata emersione della crisi e gli strumenti di regolazione della crisi quale il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (Pro), nonché le disposizioni relative ai gruppi di imprese. L'Ade ha scelto di lasciare il documento molto ampio e rivolto, come pa-

re, molto più agli uffici e funzionari piuttosto che ai professionisti e contribuenti. Con la pubblica consultazione l'Ade aveva chiesto di ricevere osservazioni qualificate da stakeholders istituzionali. Le osservazioni erano giunte da parte di enti pubblici, associazioni e soggetti esperti della materia. La circolare, tuttavia, non sembra avere recepito molti suggerimenti ricevuti. Il nuovo documento viene aggiornato al nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile e pubblicato il 31 maggio (si veda ItaliaOggi del 2 giugno). Quello che salta agli occhi è che l'osservazione avanzata da più parti, che si fondava su una lettura restrittiva dell'art. 23 co. 2 bis Ccii in merito alla dichiarazione di veridicità dei dati aziendali non è stata recepita, anzi proposte in senso opposto. L'art. 23, co. 2 bis, non preclude che, in assenza di un revisore legale nominato dalla società per le funzioni richieste dalla legge, l'attestatore indipendente possa rilasciare anche la dichiarazione di veridicità dei dati, eppure con una lettura incentrata sul revisore legale l'Ade esclude tale possibilità, facendo leva sul decreto dirigenziale del 23 aprile scorso. Nella circolare, infatti, l'agenzia indica che "sebbene il revisore legale, qualora iscritto anche nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia in possesso dei requisiti previsti per il professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1,

lettera o), si ritiene che le due relazioni non possano essere redatte dalla medesima figura, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza. Tale asserzione non coglie l'aspetto controverso e già criticato dal tribunale di Milano con un recente provvedimento (Pres. De Simone, 21 maggio 2026). L'art. 23 co. 2 bis prevede che alla proposta di accordo sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. Dunque la doppia presenza dei professionisti è necessaria solo quando il revisore è presente in società, ma non anche quando il revisore non sia nominato, potendo le due funzioni essere svolte dal medesimo professioni-



sta indipendente, come segnalato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e da molti osservatori. Diversa, invece la scelta circa l'iter procedimentale, giacché viene recepita la proposta dei commercialisti, infatti, in analogia con quanto previsto dall'art. 63, co. 1, Ccii, come integrato dal Correttivo-ter, l'Ade ritiene che anche nella Cnc la proposta transattiva debba avere ad oggetto i debiti sorti sino alla data della sua presentazione. Con riferimento a tali posizioni debitorie l'Ufficio dovrà procedere alla certificazione per la parte non iscritta a ruolo, nonché per i ruoli vistati ma non ancora affidati all'agente della riscossione.

— © Riproduzione riservata — ■